

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1616

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTELLI, PANNELLA, AGLIETTA, FACCIO, MELLINI,
STANZANI GHEDINI, TEODORI, VESCE, ZEVI**

Presentata il 6 ottobre 1987

Indizione di un *referendum* consultivo sugli Stati Uniti d'Europa e sull'attribuzione al Parlamento europeo eletto nel 1989 di un mandato per la predisposizione di un progetto di trattato per gli Stati Uniti d'Europa

ONOREVOLI COLLEGHI! — A quasi due anni dalla firma dell'Atto Unico del Lussemburgo, si prospetta oramai la necessità di provvedere all'attribuzione di poteri sostanzialmente costituenti al Parlamento europeo che risulterà eletto nelle prossime elezioni a suffragio universale del giugno 1989.

Ciò al fine di realizzare finalmente quella aspirazione federalista europea che, nata nel nostro paese col pensiero e la coraggiosa azione di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, maturata faticosamente nel corso del trentennio di vita delle Comunità Europee, costantemente alimentata dal movimento federalista e dagli altri gruppi operanti nella medesima direzione fino a raccogliere larghissimi consensi tra le forze politiche e nell'opinione pubblica europea, non è tuttavia vincente.

In questa prospettiva, un *euro-referendum* che consulti la popolazione dei Paesi membri si pone come premessa ineliminabile e tappa indispensabile del processo di integrazione che deve condurre alla creazione degli Stati Uniti d'Europa.

Né è ipotizzabile che altri che non il Parlamento europeo eletto a suffragio universale e, dunque, rappresentante al massimo livello dei popoli europei possa efficacemente e con volontà costruttiva varare un progetto dimentico degli interessi nazionali e teso a conseguire quella sintesi a livello europeo in grado di rendere i singoli paesi membri capaci di affrontare i grandi problemi del nostro tempo.

Un *referendum* consultivo permetterà di verificare la volontà dei popoli europei di imprimere una nuova dinamica alla costituzione europea e al tempo stesso

potrà legittimare la funzione del Parlamento europeo di essere il catalizzatore di tali aspirazioni e l'effettivo motore dell'integrazione europea.

A questo proposito, l'istituto del *referendum* appare lo strumento più opportuno per suscitare questa nuova mobilitazione federalista. Tale strumento è del resto ampiamente ripreso nella tradizione costituzionale di molti dei Paesi membri della Comunità Europea. Si possono menzionare a tale proposito la Danimarca (*referendum* obbligatorio su trattati internazionali: articolo 20 della Costituzione del 1955); la Francia (*referendum* sui trattati internazionali: articolo 53, ultimo comma, della Costituzione della V Repubblica del 1958, per i trattati implicanti modifiche territoriali; articolo 11 della stessa Costituzione in relazione alle ipotesi di autorizzazione alla ratifica di trattati che possano incidere sul funzionamento delle istituzioni, e di organizzazione dei pubblici poteri); la Spagna (*referendum* consultivo su tutte le decisioni politiche di particolare importanza: articolo 92 della Costituzione); la Grecia (nella Costituzione della quale è previsto il *referendum* su gravi questioni nazionali); tutto ciò per non parlare della Svizzera, terra di elezione degli istituti di democrazia diretta (consultazione referendaria obbligatoria *ex officio* per l'adesione ad organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali: articolo 89, comma 5, della Costituzione del 1874 che, modificato nel 1977, ha introdotto nel quarto comma il potere dell'Assemblea federale di includere nell'ipotesi referendaria anche casi di trattati non espressamente tipizzati dalla Costituzione stessa).

In altri Paesi il *referendum* consultivo, pur se non espressamente previsto da norme costituzionali a carattere generale, è stato introdotto da norme particolari (ad esempio il *referendum* ACT britannico del 1975, in particolare il *Chapter 33*, varato in occasione della consultazione popolare circa la permanenza inglese nella CEE) o di modifica costituzionale (è il caso dell'Irlanda l'ingresso della quale

nella CEE comportò preliminarmente la modifica dell'articolo 15 della Costituzione del 1937, che disponeva l'esclusività dell'appartenenza all'*Oireachtas* del potere di introdurre norme cogenti nell'ordinamento interno), o in via di prassi (si veda il caso della Norvegia, nella quale l'esito del *referendum* consultivo per l'ingresso nella CEE del 1972 fu per altro negativo).

La stessa adesione all'Atto Unico fu condizionata dalla verifica popolare tramite *referendum* in due Paesi membri della CEE: la Danimarca e l'Irlanda.

Tra i precedenti su questioni di politica internazionale possono ricordarsi ancora il *referendum* spagnolo sulla NATO e l'ipotesi di *referendum* greco per le basi USA.

La possibilità di ricorrere ad un euro-*referendum*, attualmente allo studio della Commissione istituzionale del Parlamento europeo, fu oggetto di discussione nelle aule parlamentari italiane in occasione della ratifica dell'Atto Unico sia al Senato (1° ottobre 1986) sia alla Camera (17 dicembre 1986), a seguito della quale il Governo italiano si impegnò a promuovere gli opportuni contatti con i governi degli altri Paesi della Comunità e di mettere allo studio l'eventualità di indire in Italia un « *referendum* di indirizzo » sull'Unione Europea e sul ruolo costituente del Parlamento europeo.

A favore di un *referendum* consultivo sulle « questioni di grande rilevanza » si pronunciò anche la « Commissione Bozzi » sulle riforme istituzionali.

I tempi si presentano quindi senz'altro maturi per questo esperimento. Esso è oggetto della presente proposta di legge che richiamando negli articoli 3, 4 e 5 le norme vigenti in materia di propaganda elettorale (leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130), di *referendum* abrogativo (legge 25 maggio 1970, n. 352, articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199), nonché quelle contenute nel testo unico per l'elezione della Camera dei deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) in quanto applicabili, dispone l'indizione da parte del Presidente della

Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dall'entrata in vigore come legge dello Stato (articolo 1) di un *referendum* consultivo circa l'attribuzione al Parlamento Europeo eletto nel 1989 del compito di redigere un progetto di trattato per la costituzione degli Stati Uniti d'Europa, da sottoporre successivamente alla diretta ratifica dei Parlamenti nazionali dei Paesi membri della Comunità Europea (articolo 2).

Essa garantisce inoltre il diritto del voto ai maggiorenni iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati (articolo 1, comma 2) e dispone che la data della votazione venga fissata tra il trentesimo ed il centoventesimo giorno successivo all'emanazione del decreto presidenziale di indizione (articolo 1, comma 3).

La proposta del gruppo federalista europeo di svolgere il *referendum* consultivo

in concomitanza con il voto per i *referendum* abrogativi dell'8 e 9 novembre 1987 avrebbe certamente assicurato numerosi vantaggi di ordine organizzativo e di riduzione dei costi della consultazione popolare. Ma — e questo resta il nostro obiettivo — avrebbe assicurato al nostro Paese la *leadership* di una iniziativa storicamente e politicamente necessaria e indilazionabile, in grado di attrarre e responsabilizzare i governi e i popoli degli altri Paesi europei. La risposta finora timida — e comunque negativa quanto all'abbinamento dei *referendum* — espressa da molte forze politico-parlamentari italiane non deve far desistere il Parlamento dall'approvare la presente iniziativa di legge, ma anzi deve rafforzare l'impegno a far svolgere il *referendum* nel 1988 o, al più tardi, in coincidenza con le elezioni europee del 1989.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* consultivo avente per oggetto i quesiti indicati nell'articolo 2.

2. Hanno diritto al voto i cittadini che alla data di svolgimento del *referendum* abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

3. La data del *referendum* è fissata in una domenica tra il trentesimo e il centovesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

ART. 2.

1. I quesiti da sottoporre a *referendum* sono i seguenti:

a) « Siete voi favorevoli agli Stati Uniti d'Europa ? »;

b) « Ritenete voi che, a trent'anni dalla creazione delle Comunità europee, sia necessario affidare al Parlamento europeo che sarà eletto a suffragio universale nel giugno 1989 il compito di redigere un progetto di trattato per gli Stati Uniti d'Europa da sottoporre quindi direttamente alla ratifica dei Parlamenti degli Stati membri ? ».

ART. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché

nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e nell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai soggetti che ne hanno diritto la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

ART. 4.

1. L'ufficio centrale per il *referendum* compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri dei voti favorevoli e contrari ai quesiti proposti.

ART. 5.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 25 maggio 1970, n. 352.